



Circolare

Alle: Rappresentanze svizzere all'estero
Autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
Autorità cantonali in materia di migrazione

Luogo, data: Berna, 05 ottobre 2023

Riferimento: SEM-D-31B23401/551

Entrata di persone che vengono in Svizzera per svolgere attività religiose (soggiorno inferiore a 90 giorni)

Gentili Signore e Signori,

nelle scorse settimane si sono moltiplicate le opposizioni presentate alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in merito all'entrata di persone nel contesto di festività religiose. La principale ragione invocata dalle rappresentanze all'estero per motivare il rifiuto del visto è l'eventualità che durante il soggiorno in Svizzera queste persone svolgano un'attività lucrativa.

Sotto il profilo del diritto in materia di stranieri non è sempre facile stabilire in modo inequivocabile se le attività svolte nel contesto di festività religiose o presso comunità religiose di vario credo rappresentino un'attività lucrativa o meno. Per semplificare il compito delle rappresentanze all'estero e dei servizi cantonali competenti, riteniamo pertanto opportuno formulare alcune precisazioni in virtù della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), delle Istruzioni riguardanti la LStrI, dell'ordinanza concernente l'ammissione, la dimora e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e della giurisprudenza.

La nozione di attività lucrativa (attività lucrativa dipendente o indipendente nonché prestazione di servizi transfrontaliera) è definita nel modo più ampio possibile, nell'interesse di una politica d'ammissione controllata. È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente **normalmente** esercitata dietro compenso. In questa categoria rientra espressamente anche l'attività di volontario, missionario, consulente religioso e artista (art. 11 LStrI i.c.d. con gli art. 1a e 2 OASA).

Se si è in presenza di un'attività lucrativa, in caso di assunzione d'impiego il soggiorno è soggetto all'obbligo del permesso sin dal primo giorno, mentre, in caso di prestazione di servizi transfrontaliera, nella maggior parte dei settori economici tale obbligo vige a partire da una durata superiore a otto giorni per anno civile (art. 11 LStrl i.c.d. con l'art. 14 OASA).

Pertanto, se **nel contesto di una festa religiosa una persona svolge una qualsiasi attività** (p. es. accompagnamento musicale, liturgia, predicazione, ecc.) e non partecipa in quanto semplice visitatore, di norma, secondo l'articolo 11 LStrl in combinato disposto con gli articoli 1a e 2 OASA, si è in presenza di un'**attività lucrativa** che, se di durata superiore a otto giorni per anno civile, soggiace all'obbligo del permesso.¹

Lo stesso vale analogamente anche per **altri tipi di soggiorno presso comunità religiose** durante i quali vengano svolte le predette attività. È consentita una deroga per i religiosi che non svolgono alcuna attività specifica di predicazione o pastorale, ma si dedicano alla lode di Dio e alla contemplazione in un monastero, anche se svolgono contemporaneamente un lavoro all'interno della comunità religiosa (DTF 118 Ib 81 pagg. 85seg.). Per questa categoria di persone l'obbligo del permesso interviene a partire da un soggiorno superiore a tre mesi (art. 10 LStrl).

In linea di principio, il servizio che secondo il diritto cantonale è competente per l'ammissione sul mercato del lavoro decide se l'attività di uno straniero è lucrativa (art. 4 OASA).

In presenza di un'attività lucrativa soggetta all'obbligo del permesso, il datore di lavoro o il Comune che invita l'interessato deve presentare una domanda di visto alle autorità cantonali in materia di migrazione o preposte al mercato del lavoro. Nell'ambito del loro margine di discrezionalità in sede di procedura d'ammissione, le predette autorità sono pregate di tenere conto delle circostanze specifiche in cui saranno svolte le attività religiose (p. es. salario usuale nel luogo e nella professione). Questo riguarda in particolar modo le attività svolte nel contesto di festività di breve durata ricorrenti.

Nei casi poco chiari o per eventuali domande, le rappresentanze all'estero e le autorità cantonali possono rivolgersi alla divisione Ammissione al Mercato del lavoro della SEM (sektion-a+e@sem.admin.ch).

Grazie della preziosa collaborazione e distinti saluti

Philipp Berger

Capo divisione

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Ammissione al Mercato del Lavoro

Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

www.sem.admin.ch

Ramon Setz

Capo divisione

Dipartimento federale di giustizia e polizia
Segreteria di Stato della migrazione SEM
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione
Divisione Ammissione Dimora

Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

www.sem.admin.ch

¹ Secondo l'art. 1 lett. a n. 7 dell'ordinanza del DFGP concernente l'approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1), l'ammissione di consulenti religiosi è soggetta all'obbligo di approvazione da parte della SEM; non invece l'ammissione di artisti in virtù dell'art. 19 cpv. 4 lett. b OASA.